

Prot. n. 74638

Ord. n. 123

Palio del 2 luglio 2015 - Procedimento a carico del fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II - Determinazioni.

L'ASSESSORE DELEGATO

Visti:

- il proprio provvedimento d'urgenza, prot. n. 48144 - ord. n. 73, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del Regolamento del Palio nei confronti del fantino della Contrada di Valdimontone Massimo Columbu detto Veleno II;
- la Relazione dei Deputati della Festa della quale fanno parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Considerato che la stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto la sera del Palio, così recita:

- *"[...] Sin da subito si sono prefigurate notevoli difficoltà di allineamento; la principale, ma non unica, causata dal fatto che la Contrada di Valdimontone, cui era assegnato il secondo posto, non intendeva mantenere detta posizione e si spostava verso il Verrocchio, solamente avvicinandosi alla rivale Nobile Contrada del Nicchio, a cui era toccata l'ottava posizione. Il mossiere ha vanamente cercato di far mantenere alla Contrada di Valdimontone la sua posizione, richiamando ben più di dieci volte il fantino, senza però ottenere risultato alcuno [...]"*;
- *"[...] Subito dopo la partenza, è avvenuto che, al primo giro e poco dopo la Fonte Gaia, il fantino del Valdimontone ha raggiunto quello della Nobile Contrada del Nicchio e, afferrandolo da dietro per il giubbotto, lo ha disarcionato facendolo cadere a terra.[...]"*;

Considerato inoltre che la stessa Relazione, rimandando alla Relazione del Mossiere *"[...] il Valdimontone che doveva essere al secondo è partito credo dall'ottavo [...]"* evidenzia come il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II sia partito, in occasione del Palio, dall'ottavo posto, anziché dal secondo assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Contrada del Valdimontone, contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell'abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata;

Visti:

- il 1° comma dell'art. 64 del Regolamento del Palio *"È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.";*
- il 1° comma dell'art. 67 del Regolamento del Palio, *"E' vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l'uno sul petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.";*

Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;

PROPONE

- di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, così come previsto dall'art. 99, con la punizione della “**esclusione**” per n.1 (uno) Palio, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio, nonostante i numerosi richiami ufficiali disposti dal Mossiere;
- di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, così come previsto dall'art. 99, con la punizione della “**esclusione**” per n.4 (quattro) Palii, dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio, per avere durante la corsa afferrato da dietro per il giubbetto e disarcionato facendolo cadere a terra il fantino della Nobile Contrada del Nicchio Giovanni Atzeni detto Tittia, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 67 del Regolamento del Palio ;
- di sanzionare il fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, così come previsto dall'art. 99, con la punizione della “**ammonizione**”, per essere partito, in occasione del Palio, dall'ottavo posto, anziché dal secondo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art.64 del Regolamento per il Palio;
- di notificare, come previsto dall'art.99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada di Valdimontone, Massimo Columbu detto Veleno II, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell'art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Dalla Residenza Municipale, li 29 ottobre 2015

F.TO
L'ASSESSORE DELEGATO